

R. G. 668/2016

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La corte di appello di Venezia
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Paola Di Francesco - presidente rel.-
dott. Guido Santoro - consigliere -
dott. Rita Rigoni - consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa n. 668/2016 r.g. con atto di citazione notificato il 22/3/2016
da

ANDREA SAMBUGARO (c.f./p.i.: SMBNDR80B12I531G)

Elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PONCINI MAURO che lo rappresenta e difende in causa;

parte impugnante

contro

LISSA S.R.L.

parte impugnata

e contro

GIORGIO LISSA e ROSA TERESITA LISSA;

-parti impugunate

Impugnazione di lodo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 22/3/2016 Andrea Sambugaro, in qualità di socio di Lissa s.r.l., ha proposto impugnazione, nei confronti della società predetta e dei soci Giorgio e Rosa Teresita Lissa, avverso il lodo pronunciato il 6/3/2015 in Thiene (VI) dal collegio arbitrale avanti al quale egli aveva impugnato la delibera del consiglio di amministrazione del 3/1/2014, lamentando che, mediante tale decisione, i consiglieri nonché soci di Lissa s.r.l., avevano disposto a proprio favore la restituzione dell'intero importo di un finanziamento soci, pari ad Euro 163.254,00.

Il Sambugaro aveva chiesto che il collegio arbitrale accertasse e dichiarasse la inesistenza, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera adottata dal Cda di Lissa S.r.l. e che per l'effetto condannasse Lissa Giorgio e Lissa Rosa Teresita alla restituzione della somma complessiva di Euro 163.254,00 oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno arrecato alla società, quantificato nell'importo di Euro 50.000,00.



Instaurato il contraddittorio ed espletata l'istruzione probatoria della controversia, il collegio arbitrale, composto dall'avv. Gianfranco Magnabosco, dal dott. Giuseppe Sperotti e dall'avv. Paolo Dall'Igna, con il lodo impugnato così decideva: 1) rigettata l'eccezione di carenza di legittimità attiva in capo a Sambugaro Andrea relativamente alla domanda di accertamento e declaratoria di inesistenza, nullità e/o annullabilità e/o efficacia della delibera del Cda di Lissa S.r.l. in data 3 gennaio 2014 da egli formulata sub 1) delle conclusioni dell'atto costitutivo, dichiara comunque cessata la materia del contendere su tale domanda per intervento della nuova delibera nelle more del giudizio del 12 gennaio 2015; 2) rigetta tutte le altre domande formulate dalle parti per motivi esposti nella motivazione; 3) compensa integralmente le spese di lite tra Sambugaro Andrea dei convenuti Lissa Giorgio e Lissa Rosa Teresita, nonché tra la società Lissa S.r.l. e le altre parti e condanna i convenuti Lissa Giorgio e Lissa Rosa Teresita a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite che vengono liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori ex legge, 4) liquida le competenze del Collegio arbitrale nella somma di Euro 20.000,00 oltre C'pa ed Iva di cui Euro 8.000,00 oltre EpA ed Iva a favore del Presidente ed Euro 6.000,00 oltre Cpa ed Iva a favore di ciascuno degli altri due Arbitri, oltre alle spese che vengono quantificate in euro 1.140,00 (spese per marche da bollo e di segreteria) e pone tale onere a carico di tutte le parti in causa in via solidale tra loro ad eccezione della terza chiamata in causa Lissa Maria Antonietta.

Con l'atto di citazione in epigrafe, il Sambugaro ha proposto impugnazione avverso la sopra indicata pronuncia arbitrale.

In data 13/7/2016 ha depositato, prima della eventuale costituzione in giudizio delle parti impuginate, dichiarazione di rinuncia agli atti di questo procedimento, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

La pronuncia collegiale, dichiarativa nel giudizio di appello dell'estinzione del processo, per il suo contenuto decisorio e definitivo va emessa con sentenza (v. *ex plurimis* Cass. [ord.], n. 11434/2007, secondo cui "A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisorii e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.") .

La rinuncia ex art. 306 c.p.c. non necessita di accettazione, poiché nel caso di specie le parti impuginate non sono costituite in giudizio.

Le spese del procedimento restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 668/2016 r.g., promossa da Andrea Sambugaro, nei confronti di Lissa s.r.l., Giorgio Lissa e Rosa Teresita Lissa, avverso il lodo arbitrale pronunciato *inter partes* a Thiene in data 6/3/2015,

- dichiara estinto il procedimento n. 668/2016 r.g.

Venezia, 13/7/2016

il presidente estensore
Paola Di Francesco

